

POR PUGLIA FESR 2014-2020 ASSE IV, AZIONE 4.1 e ASSE IX, AZIONE 9.13

Comune di Lucera

Intervento di verifica statica, efficientamento energetico e eliminazione delle barriere architettoniche del lotto A.R.C.A. Capitanata n. 450,
sito in Via Tiziano

Finanziamento: € 5.500.000

	Il progettista Arch. Raffaele Guida studio tecnico: viale Michelangelo n.196, 71121 Foggia - raffaele.guida@archiworldpec.it	Il Responsabile Unico del Procedimento e Verificatore del Progetto (Resp. Ufficio Costruzioni ARCA Capitanata) Ing. Francesco Soletti
		Il dirigente dell'Area Patrimonio Ing. Vincenzo DE DEVITIIS

TAVOLA Doc 10/bis	TITOLO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ALLEGATO A	SCALA
		DATA
AGGIORNAMENTI	L' IMPRESA	IL DIRETTORE DEI LAVORI
RIF.		

ARCA CAPITANATA

Agenzia Regionale per la Casa e l'Abitare

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO A

Disciplinare d'oneri

OGGETTO:

POR PUGLIA FESR 2014-2020

ASSE IV, AZIONE 4.1 e ASSE IX, AZIONE 9.13

INTERVENTO DI VERIFICA STATICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL LOTTO

A.R.C.A. CAPITANATA N.450 SITO IN VIA TIZIANO n. da 1 a 9 lotto 1 e n. da
2 a 10 lotto 2, LUCERA

CIG: 7606254F5A

FINANZIAMENTO €. 5.500.000,00

INDICE

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E NORME DI CARATTERE GENERALE.....	3
1.1 OGGETTO.....	4
1.2 MODO DI APPALTO.....	4
1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
1.4 TEMPO DI ESECUZIONE. SOSPENSIONI. PROROGHE.....	5
1.5 PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE.....	6
1.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO. CASI DI DISCORDANZA.....	6
1.7 FORMA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	6
1.8 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI.....	6
CAPO II - PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE.....	8
2.1.0 GARANZIE.....	9
2.1.1 Garanzia a corredo dell'offerta.....	9
2.1.2 Garanzia definitiva.....	9
2.1.3 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi.....	10
2.1.4 Garanzie e coperture assicurative.....	10
2.1.5 Polizza di assicurazione indennitaria decennale.....	10
2.1.6 Ritenute sui pagamenti.....	10
2.1.7 Garanzia sulle forniture di prestazioni.....	11
2.2.0 OSSERVANZA ALLA NORMATIVA ESTERNA.....	11
2.2.1 Norme di sicurezza.....	11
2.2.2 Trattamento economico e giuridico delle maestranze. Regolamentazione del subappalto.....	12
2.2.3 Osservanza di capitolati, leggi, regolamenti.....	13
2.3.0 OSSERVANZA ALLA NORMATIVA INTERNA.....	13
2.3.1 Elenco dei prezzi unitari.....	13
2.3.2 Variazioni alle opere progettate.....	13
2.3.3 Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture.....	14
2.3.4 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro.....	14
2.3.5 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori a misura.....	14
2.3.6 Provviste e campioni.....	14
2.3.7 Responsabilità, oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.....	14
CAPO III - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE.....	17
3.1 ANTICIPAZIONE.....	18
3.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.....	18
3.3 CONTO FINALE.....	18
CAPO IV – CONTROLLO SUL CONTRATTO.....	19
4.1 DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE.....	20
4.2 COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE.....	20
4.3 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	20

CAPO I - DEFINIZIONE DELL'OGGETTO E NORME DI CARATTERE GENERALE.

1.1 OGGETTO

L'appalto ha per oggetto i lavori per il recupero del lotto n. 450 dell'ARCA Capitanata, sito nel Comune di Lucera (Foggia) alla via Tiziano n. 6 e 8.

Il lotto n. 450 dell'ARCA Capitanata è costituito da due edifici in linea, costituiti entrambi da 4 piani fuori terra, con 80 alloggi suddivisi in cinque scalinate; ogni scalinata, disimpegna 2 alloggi per piano, per un totale di 8 alloggi per scalinata.

Il lotto è dotato di un'area di pertinenza asfaltata comune ai due edifici con posti auto.

I lavori saranno svolti secondo le condizioni stabilite dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145) e dal presente Disciplinare d'oneri (Allegato A) e secondo le particolarità tecniche, di strutture e di rifiniture risultanti dalla Descrizione particolareggiata dei lavori (Allegato B), dalla descrizione contenuta negli Elenchi dei prezzi unitari e dai disegni di progetto; di tutto ciò l'Appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza i cui oneri specifici, che rinvergono dalla stima dei costi della sicurezza, costituiscono una quota parte dell'importo a base d'asta.

Resta stabilito che è implicita, nell'accettazione dell'appalto e come parte integrante del contratto, la dichiarazione da parte dell'Appaltatore dei lavori da eseguire e della loro natura, di aver preso esatta conoscenza del sito dei fabbricati, del loro effettivo stato di fatto e in particolare delle opere fatte eseguire direttamente dagli inquilini che possono aver arrecato modifiche non riportate negli elaborati grafici di progetto, dell'ubicazione e degli accessi e di aver tenuto conto, nella propria offerta, di tutte le condizioni ed elementi locali, delle provenienze dei materiali in genere e di quanto altro è inerente la realizzazione dell'opera.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver riscontrato che, nell'insieme, l'ammontare complessivo del costo dell'opera, al netto del ribasso, risulta equo e remunerativo.

Gli Elenchi dei prezzi unitari non potranno mai dall'Appaltatore essere invocati per dimostrare eventuali deficienze del prezzo a base d'asta né, per tali motivi, l'Appaltatore potrà avanzare pretese di indennizzi o di maggiori compensi.

1.2 MODO DI APPALTO

I lavori di cui al presente Capitolato speciale sono appaltati:

() - a misura

() - parte a corpo e parte a misura

(X) - a corpo

1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo totale a base d'asta, somma dei lavori e degli oneri specifici della sicurezza relativi all'appalto, ammonta complessivamente, al netto dell'I.V.A., a € 4.166.932,42, così determinato:

IMPORTO DEI LAVORI	(IL)	€ 4.011.480,35
ONERI SPECIFICI DELLA SICUREZZA	(OSS)	€ 155.452,07
IMPORTO A BASE D'ASTA	(IL+OSS)	€ 4.166.932,42

L'importo soggetto a ribasso d'asta è pari a € 3.954.880,38 ed è così determinato:

IMPORTO DEI LAVORI	(IL)	€ 4.011.480,35
ONERI INCLUSI DELLA SICUREZZA	(OIS)	€ 56.599,97
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	(IL-OIS)	€ 3.954.880,38
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	(OSS+OIS)	€ 212.052,04

Gli oneri specifici della sicurezza (OSS) sono quelli determinati nell'elaborato "Stima dei costi della sicurezza", che unitamente agli oneri inclusi della sicurezza (OIS), non sono

soggetti a ribasso d'asta. Gli oneri inclusi della sicurezza (OIS) hanno un'incidenza stimata nella misura del 2% dell'importo delle Spese Generali (fissate al 15%) e sono in esso ricompresi.

L'importo a base d'asta di € 4.166.932,42 è così articolato nelle varie categorie di lavoro da realizzare.

Categoria di lavori	Importo (€)
Oneri Specifici della sicurezza	
Apprestamenti del P.S.C.	155.452,07
Lavorazioni (importi da computo)	
Interventi di miglioramento sismico	1'151'672,06
Interventi di efficientamento energetico	2'637'423,29
Interventi di eliminazione barriere architettoniche	222'385,00
	4.166.932,42

Categoria	Importo (€)	%	Scorporabile	Note
OG1 - edifici civili e industriali	4.011.480,35	100.00		
Oneri specifici della sicurezza	155.452,07	3,73%		
a) Consolidamenti				
Calcestruzzo	154.748,06	3,71%		
Acciaio per armature	180.715,10	4,34%		
Modulo prefabbricato Cappotto Sismico	1.126.164,55	27,03%		
Perforazione pareti in c.a.	27.442,80	0,66%		
Giunzione armature in acciaio	32.480,00	0,78%		
Ancoraggi armature in acciaio	86.215,50	2,07%		
		(42,31%)		
b) Opere edili				
Scavi	5.053,39	0,12%		
Demolizioni	144.777,33	3,47%		
Trasporto a rifiuto	25.011,25	0,60%		
Serramenti	575.661,01	13,81%		
Impianti elettromeccanici e termici	494.189,60	11,86%		
Opere edili accessorie e finiture	855.736,74	20,54%		
Isolamenti termici ed acustici	249.285,02	5,98%		
		(56,39%)		
OS 3 - impianto fotovoltaico	54.000,00	1,30%	NO	Subappalto facoltativo

Nell'importo dei lavori, appaltati a corpo, sono comprese e compensate tutte le opere indicate in progetto. L'importo dei lavori, al netto del ribasso d'asta, rimane fisso, invariabile e non suscettibile di aumento.

Saranno invece valutate a misura e contabilizzate con i relativi prezzi unitari di elenco, depurati del ribasso d'asta, le variazioni qualitative e quantitative apportate al progetto regolarmente e tempestivamente autorizzate dall'Amministrazione, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18.4.2016.

1.4 TEMPO DI ESECUZIONE. SOSPENSIONI. PROROGHE

Il tempo utile massimo per dare ultimate tutte e in perfette condizioni d'uso le opere comprese nell'appalto è fissato in 300 (trecento) giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, anche se redatto sotto riserva di legge.

In detto tempo è compreso quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura, nonché, per ogni altro lavoro preparatorio.

Nel calcolo del tempo utile massimo si è tenuto conto di un'incidenza di 60 (sessanta) giorni di andamento stagionale sfavorevole, normalmente registrato nella zona.

Pertanto, qualora venga accordata dal Direttore dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, una sospensione dei lavori per condizioni climatologiche particolarmente sfavorevoli, il periodo relativo non costituisce corrispondente differimento del tempo previsto per la ultimazione dei lavori fino a 60 (sessanta) giorni di andamento stagionale sfavorevole.

Al termine fissato per l'ultimazione dei lavori non saranno concesse proroghe che non siano giustificate da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

1.5 PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE

In caso di ritardo nell'ultimazione completa dei lavori, rispetto al tempo di ultimazione contrattuale, l'Appaltatore, senza necessità di preventiva messa in mora, sarà soggetto a una penale pecuniaria, pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

La penale sarà applicata mediante deduzione del suo ammontare dall'ultima rata di acconto e comunque dall'importo del conto finale.

Se l'ammontare della penale risulterà superiore a quello della rata di saldo, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della cauzione.

1.6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO. CASI DI DISCORDANZA

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante i seguenti elaborati:

- a) il Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145), solo citato;
- b) il presente Disciplinare d'oneri (Allegato A);
- c) la Descrizione particolareggiata dei lavori (Allegato B);
- d) gli Elenchi dei prezzi unitari
- e) i disegni e le relazioni tecniche di progetto;
- f) il piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m. e i.;
- g) il cronoprogramma.

In caso di omissione vale l'elaborato che contiene la previsione.

In caso di discordanza fra gli elaborati, l'ordine di prevalenza è il seguente:

- 1) contratto di appalto;
- 2) disciplinare d'oneri (Allegato A);
- 3) descrizione particolareggiata dei lavori (Allegato B);
- 4) disegni di progetto;
- 5) descrizione contenuta negli Elenchi dei prezzi unitari

In caso di discordanza fra i disegni di progetto, l'ordine di prevalenza è per scale grafiche crescenti: 1:1, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, ecc.

1.7 FORMA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

La stipulazione del contratto verrà fatta in forma pubblica o pubblico amministrativa.

1.8 DOMICILIO LEGALE DELLE PARTI.

Per tutti gli effetti del presente appalto le parti eleggono, rispettivamente, il proprio domicilio come segue:

- il Committente, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, presso la sede dell'ARCA CAPITANATA, appaltante.

- l'Appaltatore, nella persona del suo legale rappresentante, presso un domicilio della città ove ha luogo la stipula del contratto.

Per quanto concerne le intimazioni, le assegnazioni di termine e ogni altra notificazione dipendente dal Contratto di appalto vale quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145).

CAPO II - PRESTAZIONI DELL'APPALTATORE.

2.1.0 GARANZIE.

2.1.1 Garanzia a corredo dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, la presentazione dell'offerta per l'affidamento dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento dell'importo a base d'asta dei lavori stessi, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, dovrà essere depositata presso la Tesoreria dell'Agenzia.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa nei modi indicati dall'art. 93, comma 3, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

La garanzia deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta, nei modi indicati dall'art. 93, comma 5, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, nei modi indicati dall'art. 93, comma 7, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione, nei modi indicati dall'art. 93, comma 9, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

La Stazione Appaltante incamera la cauzione o escute il fideiussore qualora l'aggiudicatario rifiuti di sottoscrivere il contratto o non costituisca la cauzione definitiva di cui al successivo punto 2.1.2 nel termine previsto.

2.1.2 Garanzia definitiva.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

Nel corso dei lavori la cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 103, comma 5, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, sino all'80 per cento dell'importo iniziale garantito.

La mancata costituzione della garanzia entro i termini previsti determina da parte della Stazione Appaltante la decadenza dell'affidamento, con aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria, e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 2.1.1.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Resta inoltre convenuto che, anche quando dopo il collaudo finale nulla osti da parte della Stazione Appaltante alla restituzione della cauzione, questa potrà continuare a rimanere, tutta o parte, vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori, ove mai la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia sufficiente allo scopo.

2.1.3 Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione, da parte dell'Appaltatore, di garanzia fideiussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.103, comma 6, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

2.1.4 Garanzie e coperture assicurative.

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata sarà pari all'importo del contratto.

La polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 e un massimo di € 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia.

2.1.5 Polizza di assicurazione indennitaria decennale.

Per i lavori il cui importo superi il doppio della soglia di cui all'art. 35 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, ai sensi dell'art. 103, comma 8, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

2.1.6 Ritenute sui pagamenti.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori precisati all'art. 2.2.2 del presente Disciplinare d'oneri.

A garanzia di tale osservanza, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, sull'importo netto progressivo delle prestazioni verranno applicate ritenute del 0,50 per cento.

A valere sulle ritenute suddette la Stazione Appaltante dispone il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo l'approvazione del collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

2.1.7 Garanzia sulle forniture di prestazioni.

Dopo la definizione del collaudo l'Appaltatore rimane impegnato agli obblighi derivanti dall'art. 1669 del C.C.

2.2.0 OSSERVANZA ALLA NORMATIVA ESTERNA.

2.2.1 Norme di sicurezza.

I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme di cui sopra e prendere tutti i provvedimenti utili per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In particolare l'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

- osservare e adempiere alle disposizioni previste dal piano di sicurezza di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s. m. e i. allegato agli elaborati di progetto;
- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, inclusa la cassa edile, previsti dalle leggi e dai contratti;
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- l'informativa e ogni chiarimento utile sul piano di sicurezza ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori;
- il coordinamento con i lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;
- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.e i.;
- la cura delle condizioni di rimozioni dei materiali pericolosi;
- la cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- le condizioni di rimozione dei materiali.

La Stazione Appaltante ha in ogni momento il diritto di richiedere ispezioni e accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro e l'Appaltatore è tenuto a consentire ogni ispezione e accertamento fornendo anche le informazioni e le documentazioni del caso.

L'Appaltatore prima della consegna dei lavori, redige e consegna alla Stazione Appaltante:

- a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza predisposto dalla Stazione Appaltante;
- b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza predisposto dalla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, può presentare al coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m. e i., una proposta di modificazione e/o integrazione al piano di sicurezza predisposto dalla

Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

In nessun caso eventuali modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza predisposto dalla Stazione Appaltante possono giustificare modifiche e/o adeguamento dell'importo contrattuale stabilito.

2.2.2 Trattamento economico e giuridico delle maestranze. Regolamentazione del subappalto.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assunzione degli operai e alle assicurazioni varie degli operai stessi contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, contro la tubercolosi e tutte le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire durante il corso dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.L. dei lavoratori delle imprese artigiane.

L'Appaltatore si obbliga a osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili e agli Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile; tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti coi soci.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà autorizzare l'affidamento in subappalto o in cottimo solo qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 105 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50. In ogni caso l'Appaltatore resta l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, anche dell'esecuzione di impianti o lavori oggetto di subappalto.

Le ditte installatrici degli impianti elettrici e ascensori saranno tenute a stipulare apposite polizze R.C.T. valevoli dalla data di inizio dei rispettivi lavori all'avvenuto collaudo.

In caso di inadempienza l'Appaltatore sarà comunque ritenuto unico ed esclusivo responsabile, in qualsiasi sede, di ogni e qualunque incidente, disgrazia, infortunio potesse capitare a terzi.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante procederà come previsto all'art. 2.1.4 del presente Disciplinare d'oneri e secondo gli obblighi di legge.

2.2.3 Osservanza di capitolati, leggi, regolamenti.

Per tutto quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e dal presente Capitolato speciale d'appalto, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza del Codice dei contratti pubblici – decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, del Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145) e dei regolamenti comunali, edilizi e d'igiene.

Nell'esecuzione di tutte le opere oggetto del presente appalto e nei riguardi delle stesse opere finite dovranno, altresì, essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti vigenti:

- in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali da costruzione;
- in materia di prevenzione degli infortuni, nel senso più ampio;
- in materia di sicurezza degli stabili e di ogni loro componente o impianto.

Per quanto non espressamente detto nel presente Capitolato valgono inoltre tutte le leggi e decreti attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza coi lavori stessi.

2.3.0 OSSERVANZA ALLA NORMATIVA INTERNA.

2.3.1 Elenco dei prezzi unitari.

I prezzi contenuti negli Elenchi dei prezzi unitari del presente Capitolato speciale d'appalto si riferiscono a opere finite.

Le opere e le somministrazioni previste dal progetto e le variazioni quantitative apportate allo stesso regolarmente e tempestivamente approvate, entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50, saranno pagate con i suddetti prezzi depurati del ribasso d'asta contrattuale.

I prezzi, sotto le condizioni tutte del contratto e dei Capitolati d'appalto, generale e speciale, s'intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e, quindi, essi sono invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

Resta poi convenuto e stabilito contrattualmente che, nei prezzi unitari, s'intenderà sempre compresa e compensata ogni opera provvisoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera occorrente per l'esecuzione, il carico, lo scarico, la sistemazione nell'ambito del cantiere del materiale da utilizzare, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutti i lavori completi in opera, con tutti gli oneri e nei modi prescritti dal presente Capitolato speciale d'appalto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli d'Elenco.

Il trasporto a rifiuto nei siti di pubblica discarica del materiale non reimpiegabile a qualsiasi distanza s'intenderà compreso e compensato nei prezzi unitari solo se esplicitamente dichiarato negli articoli d'Elenco.

2.3.2 Variazioni alle opere progettate.

Alla Stazione Appaltante è riservata la facoltà di apportare al progetto varianti qualitative e quantitative nei limiti e nei modi fissati dall'art. 106 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

Le opere e le somministrazioni relative saranno compensate con i prezzi degli Elenchi dei prezzi unitari (Allegato C e Allegato C1) del presente Capitolato speciale d'appalto, depurati, per il solo Allegato C, del ribasso d'asta offerto dall'Appaltatore.

Salvo in caso di consistenti varianti e non dipendenti da richieste dell'Appaltatore si potranno avere spostamenti dei termini di ultimazione dei lavori da concordarsi in contraddittorio fra la S.A. e l'Appaltatore.

La Direzione dei Lavori ha la facoltà di introdurre tutte le modificazioni alle normali disposizioni sulla modalità di esecuzione delle opere che riterrà opportune, così come di integrare il progetto degli altri disegni particolari che riterrà necessari, purché tali modificazioni e integrazioni non si configurino come varianti sostanziali e siano ordinate

tempestivamente e per iscritto; da ciò non potrà derivare alcun diritto dell'Appaltatore per speciali compensi, maggiori prezzi o altro.

2.3.3 Qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture.

Per quanto riguarda qualità, provenienza e norme di accettazione dei materiali e delle forniture si farà riferimento, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d'appalto, alla Parte I del Capo II del testo: Bongianni - Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali d'appalto - Edizione ANIACAP - 1975.

2.3.4 Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro.

Per quanto riguarda modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro si farà riferimento, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d'appalto, alla Parte II del Capo II del testo: Bongianni - Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali d'appalto - Edizione ANIACAP - 1975.

2.3.5 Norme per la misurazione e la valutazione dei lavori a misura.

Per quanto riguarda norme per la misurazione e la valutazione dei lavori a misura si farà riferimento, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale d'appalto, all'art. 99 del Capo III del testo: Bongianni - Istituzioni tecniche a forma di capitoli speciali d'appalto - Edizione ANIACAP - 1975.

2.3.6 Provviste e campioni.

Di tutti i materiali introdotti in cantiere saranno fornite le caratteristiche; di tutti i manufatti da impiegare saranno forniti i campioni.

L'accettazione dei materiali e delle provviste in genere, da parte della Direzione dei Lavori, deve essere al massimo possibile sollecita, così pure la loro contestazione, salvo i tempi tecnici necessari per le eventuali prove da effettuare.

La verifica sui campioni non esclude la verifica sulla fornitura completa così come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di difformità.

In caso di mancata accettazione sarà cura dell'Appaltatore ottenere l'approvazione dei manufatti non accettati e sostituirli entro un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego.

L'eventuale provvisorio accreditamento, nei limiti consentiti, dei manufatti forniti a piè d'opera, non pregiudica le decisioni della Direzione dei lavori, che rimane sempre arbitra dell'accettazione o meno di tali manufatti.

Nel caso di calcestruzzi preconfezionati in centrali di betonaggio dovranno essere eseguite sistematiche prove con certificazioni dei laboratori ufficiali; dei campioni sarà ordinata la conservazione in cantiere munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità; tali prove hanno solo carattere complementare e non possono sostituire le prove di controllo in corso d'opera.

2.3.7 Responsabilità, oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

L'Appaltatore dovrà dirigere i lavori personalmente o per mezzo del Direttore tecnico di cantiere debitamente da lui delegato e dovrà impiegare materiali di buona qualità; anche qualora faccia ricorso ad altre Ditte sarà sempre direttamente responsabile della buona e regolare esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore risponderà totalmente e incondizionatamente delle opere eseguite, sia civilmente che penalmente, tenendo sollevate da danni, per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, sia la S.A. che la Direzione Lavori; egli risponderà di tutte le opere eseguite o fornite sia rispetto alla stabilità, alla corrispondenza ai dati di progetto e alla loro perfetta riuscita, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette ai lavori, sia rispetto alla osservanza delle vigenti leggi e regolamenti, sia ancora rispetto ai danni che potessero

derivare alle parti di costruzione già eseguite o a terzi o a cose di terzi; qualsiasi danno o ammenda proveniente dall'esecuzione delle opere appaltate sarà perciò interamente a carico dell'Appaltatore.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà presentare alla S.A. un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma delle lavorazioni, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

Oltre a ogni e qualsiasi altro onere e obbligo previsto dal Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici (D.M. del 19.4.2000 n. 145) e a quelli specificatamente previsti dal presente Capitolato speciale d'appalto, sono a carico dell'Appaltatore e compresi nei prezzi unitari i seguenti oneri e obblighi:

- 1) Tutte le spese e imposte relative alla realizzazione delle opere appaltate e all'esercizio del cantiere; in particolare:
 - le spese inerenti la stipulazione del contratto di appalto, diritti di segreteria, copie, bollatura e registrazione, atti di sottomissione e ogni eventuale altro atto che si rendesse necessario durante l'esecuzione dei lavori;
 - le spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto e all'esercizio del cantiere;
 - le spese per il rilascio di certificati da parte delle autorità tecniche, amministrative o sanitarie conseguenti ai lavori;
 - le spese per l'esecuzione di prove di laboratorio nonché, di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, su tutti gli impianti compreso l'onorario dei tecnici specializzati eventualmente consultati;
- 2) Il provvedere, a suo carico e spese, all'occupazione temporanea di strade o aree pubbliche che si rendessero comunque necessarie all'attività di cantiere.
- 3) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati adiacenti le opere da eseguire.
- 4) Ogni onere relativo all'impianto e all'esercizio del cantiere, fra cui in particolare: tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione delle opere; l'idonea recinzione del cantiere; l'inghiaimento e la sistemazione nel cantiere delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; il progetto del ponteggio qualora siano superati i 20 m di altezza firmato e validato da un ingegnere o architetto abilitato, corredato da una copia dell'autorizzazione ministeriale e dei disegni esecutivi; la redazione del Piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) del ponteggio previsto in cantiere, in caso di lavori in quota; la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori a scopo di sicurezza; gli allacciamenti provvisori ai pubblici servizi per il funzionamento del cantiere, nonché le spese e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- 5) La fornitura e posa in opera di uno o più cartelli di cantiere di dimensioni, diciture e colori da indicarsi dalla Stazione Appaltante.
- 6) L'approntamento di un idoneo locale a uso di ufficio per la Direzione dei lavori, correttamente arredato, illuminato e riscaldato.
- 7) L'idoneo ricovero dei materiali e dei manufatti relativi ai lavori in attesa di essere posti in opera; i danni che per cause dipendenti o per negligenza fossero apportati a tali materiali e manufatti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
- 8) La guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte del cantiere e di tutti i materiali e le opere in esso esistenti, nonché di tutte le cose che dalla Stazione Appaltante fossero consegnate all'Appaltatore, fino all'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre il termine stabilito al capo 4.2.

- 9) La responsabilità per i danni da incendio, furto e responsabilità civile di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino all'approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre il termine stabilito al capo 4.2.
- 10) La richiesta e l'ottenimento, con tutti gli oneri finanziari relativi, di permessi, licenze, nulla osta, concessioni, comunque inerenti le opere appaltate e a chiunque dovuti.
- 11) Calcoli e dimostrazioni supplementari comunque inerenti le opere appaltate eventualmente richiesti in corso d'opera, quali prospezioni geognostiche, piani quotati, ecc.
- 12) Provvedere a tenere a disposizione della Direzione Lavori gli strumenti, gli attrezzi, i materiali, i canneggianti e gli operai necessari per il tracciamento, le verifiche e la misurazione dei lavori.
- 13) La fornitura di idonea documentazione fotografica delle opere in corso nei vari periodi di esecuzione.
- 14) Le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.L. n. 81 del 9.4.2008, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali.
- 15) Lo sgombero dal cantiere dei materiali, mezzi d'opera o impianti entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
- 16) Il provvedere alla pulizia generale degli immobili oggetto del recupero per consegnarli alla Stazione Appaltante rifiniti e pronti all'uso, in condizioni di perfetta abitabilità.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore, e compensati nei singoli prezzi unitari, i seguenti altri oneri:

- a) la campionatura dei materiali da presentare prima della installazione di manufatti e impianti per l'approvazione da parte della D.L.;
- b) le prove e collaudi delle opere e impianti realizzati da eseguirsi in laboratori ufficialmente autorizzati.

L'appaltatore, ai sensi del regolamento regionale n. 6 del 12.6.2006, dovrà avviare al recupero presso centri di riciclaggio o, in ultima analisi in discarica, i rifiuti non riutilizzabili in cantiere. La corresponsione dei relativi oneri sarà a carico della Stazione Appaltante e avverrà a seguito di presentazione di fattura.

CAPO III - PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE.

3.1 ANTICIPAZIONE

Nei casi consentiti dalle leggi vigenti, la Stazione Appaltante erogherà all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del 20% dell'importo contrattuale (ai sensi dell'art. 35, comma 18, decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50).

La ritardata corresponsione dell'anticipazione obbliga la Stazione Appaltante alla corresponsione degli interessi corrispettivi secondo quanto previsto dall'art. 1282 del C.C.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali.

Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

3.2 PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all'Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di appalto.

I pagamenti saranno fatti mediante mandati esigibili presso il Tesoriere dell'Istituto.

La Direzione dei Lavori, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione dei lavori, contabilizzerà all'Appaltatore acconti ogni qualvolta, al netto del ribasso e delle prescritte ritenute di legge, l'avanzamento dei lavori raggiungerà la cifra di € 200.000,00 (euro duecentomila/00); farà eccezione l'ammontare dell'ultimo acconto.

Contestualmente al raggiungimento della cifra su indicata, il direttore dei lavori liquiderà, in aggiunta, l'importo relativo ai costi della sicurezza effettivamente sostenuti in base allo stato di avanzamento dei lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 – Allegato XV e s.m. e i.

Per la concessione di eventuali anticipazioni si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

3.3 CONTO FINALE.

Entro due mesi dalla data di ultimazione dei lavori la Direzione dei Lavori provvederà alla compilazione del conto finale ai sensi delle linee-guida ANAC attuative del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.

CAPO IV – CONTROLLO SUL CONTRATTO.

4.1 DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE.

La Stazione Appaltante provvederà alla designazione del Direttore dei Lavori.

Questi potrà far sorvegliare i lavori da persone da lui designate e comunicate all'Appaltatore, alle quali l'Appaltatore stesso sarà tenuto a fare capo in sua assenza per ogni incombenza relativa alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore, a sua volta, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovrà affidare la direzione tecnica del cantiere a un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito industriale, abilitato a norma delle vigenti disposizioni e iscritto al rispettivo Albo professionale, cui il Direttore dei Lavori farà principale riferimento.

Il Direttore Tecnico del Cantiere dovrà intervenire a ogni operazione di carattere tecnico, dalla consegna al collaudo, e controfirmerà gli ordini di servizio, condividendo con l'Appaltatore ogni responsabilità di natura tecnica, civile e penale inerente l'attività del cantiere e in materia di normativa antinfortunistica e antimafia.

4.2 COLLAUDI IN CORSO D'OPERA E COLLAUDO FINALE.

La Stazione Appaltante potrà nominare uno o più collaudatori in corso d'opera al fine di accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi ai requisiti prescritti dal contratto.

Il collaudo finale dei lavori dovrà essere concluso entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'approvazione degli atti di collaudo da parte della Stazione Appaltante dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di collaudo, ai sensi dell'art. 234, comma 2 del vecchio regolamento D.P.R. n. 207 del 5.10.2010, ancora vigente fino all'emanazione delle linee-guida ANAC attuative del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.

Nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del certificato di collaudo l'Appaltatore è obbligato:

- a) alla guardiania diurna e notturna e alla manutenzione ordinaria e straordinaria a proprio carico delle opere;
- b) alla gratuita riparazione, ripristino e sostituzione per tutti i difetti accertati dalla S.A., su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima; in caso di inadempienza la S.A. ha piena facoltà di provvedere d'Ufficio alla esecuzione degli interventi addebitando all'Appaltatore ogni relativo onere;
- c) a eseguire, senza pretendere alcun compenso, quanto richiesto dal Collaudatore.

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimo.

Qualora nel suddetto biennio dovessero emergere vizi o difetti derivanti da carenze nella realizzazione dell'opera, la S.A., ai sensi dell'art. 229, comma 3 D.P.R. n. 207 del 5.10.2010 (ancora vigente fino all'emanazione delle linee-guida ANAC attuative del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50), può far eseguire all'Appaltatore i necessari interventi.

4.3 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto si procederà in prima istanza all'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale.

In caso di fallimento o di gravi inadempienze contrattuali dell'Appaltatore, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di adottare le procedure previste dall'art. 110 del decreto legislativo del 18.4.2016 n. 50.

In caso di risoluzione o di rescissione del contratto i rapporti con l'Appaltatore saranno definiti ai sensi degli artt. 108 e 109 del decreto legislativo 18.4.2016 n. 50.